

## RISPOSTE AI QUESTIONI PERVENUTI IL 23 E IL 24 MARZO 2015

in relazione al bando di gara, in corso di pubblicazione, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Breccia a Sant'Erasmo, via Gianturco, via Nuova delle Breccie* (C.U.P. MASTER B64E11000540006 - C.U.P. B64E11000550006 - C.I.G. 59730382E3).

### Questione n. 1

con riferimento alla gara in oggetto, è possibile avere i modelli di tutte le dichiarazioni da fare in formato editabile (word)? Nell'attesa di un cortese riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali e distinti saluti.

### Risposta al quesito n. 1


La stazione appaltante non ha predisposto modelli di dichiarazione di cui i concorrenti debbano o possano avvalersi per la partecipazione alla gara. Ciascun concorrente, pertanto, è libero di rendere le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, in conformità a quanto indicato nel *Bando* e nel *Disciplinare di gara*.

### Questione n. 2

In merito alla procedura di affidamento dei "Servizi di architettura e ingegneria consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *Riqualficazione urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Breccia a Sant'Erasmo, via Gianturco, via Nuova delle Breccie*", si richiede cortesemente quando è possibile eseguire il sopralluogo delle aree oggetto di intervento e con quali modalità, al fine di poter ritrarre l'attestato di avvenuto sopralluogo.

### Risposta al quesito n. 2

Come indicato al paragrafo VIII del *Disciplinare di gara*, ciascun concorrente è tenuto a effettuare un sopralluogo sulle aree interessate dai lavori e dove verranno espletati i servizi a titolo di presa visione dei luoghi. Il *Disciplinare di gara* prevede altresì che la presa visione obbligatoria avvenga senza accompagnamento di funzionari della stazione appaltante e che essa debba essere attestata attraverso una autocandidatura resa in termini di legge da allegare alla documentazione di gara e da inserire nella *Busta A*.



Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

### Quesito n. 3

La ns. Società essendo intenzionata a partecipare alla gara in oggetto ha necessità di avere alcuni chiarimenti al fine di predisporre una corretta documentazione di gara e nello specifico:

- nel par. VI.2) a pag. 5 del Disciplinare di gara rettificato, nel capoverso prima del capitolo Raggruppamento Temporaneo di professionisti, viene richiesta a pena di esclusione la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali ex art. 38 Digs 163/2006 per tutti i componenti l'Ufficio di Direzione Lavori; si chiede se tale dichiarazione, in caso di integrazione di ulteriori figure professionali oltre quelle minimo richieste, deve essere redatta anche dalle ulteriori figure professionali, oppure sono sufficienti le 7 dichiarazioni del minimo richiesto oltre a quella del giovane professionista? Inoltre, quale comma e quale lettera dell'articolo 38 summenzionato deve essere dichiarato dai professionisti?
- nel par. VI.2) a pag. 7 del Disciplinare di gara rettificato, vi è la tabella di ripartizione, in caso di R.T.P., delle attività e delle percentuali; nel caso in cui uno dei componenti l'R.T.P. effettui tutto il C.S.E., questi dovrà inserire nella colonna del C.S.E. la percentuale 100% su le tre lavorazioni (V.01, D.04 e IA.03), mentre se la Direzione Lavori viene effettuata da più componenti l'R.T.P. (ad es. una società propone il Direttore Lavori e un ispettore di cantiere mentre l'altra società le professioni rimangono) la prima società dovrà inserire nella tabella della Direzione Lavori la stessa percentuale di valutazione dei suoi professionisti (es. 40%) per tutte le tre lavorazioni (V.01, D.04 e IA.03) mentre l'altra società esporta la stessa percentuale di valutazione dei suoi professionisti (es. 60%) sulle tre lavorazioni. E' corretta l'interpretazione data per la compilazione della tabella in questione?
- nel par. VIII) a pag. 8 del Disciplinare di gara rettificato, viene richiesto un sopralluogo da eseguire obbligatoriamente; in caso di R.T.P. è sufficiente che tale sopralluogo venga effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico di una sola delle società costituenti l'R.T.P.?
- nel par. XII) a pag. 11 del Disciplinare di gara rettificato è richiesta l'osservanza della vigente normativa sull'imposta di bollo; si chiede se tale osservanza è riferita esclusivamente all'Offerta Economica di cui al par. XV) pag. 21.

### Risposte al quesito n. 3

3.1. Tutti i componenti dell'Ufficio di direzione lavori - anche nel caso in cui si prevedano ulteriori figure professionali oltre l'organigramma minimo stabilito nel *Disciplinare di gara* al paragrafo VI.2 - sono tenuti a rendere le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), del D.Lgs. 163/2006.

3.2. Non è ben chiaro il tenore del quesito formulato. In linea generale, si precisa che l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 impone ai soggetti associati in raggruppamento temporaneo l'obbligo di indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuno di essi, senza l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando che ciascun soggetto raggruppato deve essere qualificato per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. Tale indicazione assume alla finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta, per consentire alla stazione appaltante di individuare *ex ante* l'oggetto e l'entità delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati. In considerazione della specifica natura dell'oggetto dell'appalto, appare comunque congruente - ferma restando la definizione delle varie quote di riparto delle prestazioni - l'indicazione di un'unica percentuale per ciascuna delle tre categorie V.01, D.04 e IA.03.

3.3. In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, il sopralluogo di cui al paragrafo VIII del *Disciplinare di gara* può essere effettuato dal direttore tecnico o dal legale rappresentante di uno solo degli operatori partecipanti al raggruppamento, previa apposita delega da parte degli altri operatori partecipanti al medesimo raggruppamento, da allegare alla documentazione di gara.

3.4. Nel *Disciplinare di gara*, come riportato al paragrafo XII, è richiesta l'osservanza della vigente normativa sull'imposta di bollo. Al riguardo, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dalla parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, sono soggette a imposta di bollo l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta economica. Si precisa altresì che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.



Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

**Questo n. 4**

In merito alla procedura in oggetto, al punto XIII del Disciplinare di gara lettera A.19) si richiede di allegare la seguente documentazione:  
 (nel caso di associazione tra professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/06): **Accordo**, in copia autentica, tra gli associati concernente le quote di riparto della prestazione.  
 Qualora alla procedura partecipino un costituendo RTP composto da uno Studio Associato ed una società di ingegneria si richiede se tale documentazione sia da intendersi relativa al Raggruppamento nel suo complesso, e quindi i due soggetti che intendono partecipare, oppure al solo Studio Associato. Inoltre, si richiede se può essere presentata dichiarazione ai sensi del 445/2000, allegando documentazione in copia conforme.

**Risposta al quesito n. 4**

Come riportato al paragrafo XIII del *Disciplinare di gara*, sono tenuti a fornire la documentazione di cui al punto A.19), da inserire nella *Busta A*, soltanto i liberi professionisti associati di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006.  
 Il raggruppamento temporaneo nel suo complesso, di cui è parte lo studio associato, è tenuto altresì a rendere le dichiarazioni di cui al punto A.18) del medesimo paragrafo, da inserire sempre nella *Busta A*.  
 Con riferimento alla documentazione di cui al punto A.19), vale a dire l'accordo tra gli associati concernente le quote di riparto delle prestazioni, da rendere in caso di associazione tra professionisti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la possibilità prevista dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000 di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante la conformità della copia di un atto all'originale, in alternativa alla copia autentica, è riferita ai soli casi esplicitamente previsti dallo stesso art. 19, non comprendenti scritture private e generici rapporti di natura negoziale tra privati.

Il RUP - Vice Direttore generale Area tecnica

Giuseppe Pulli